

Comune di Viverone (Biella)

Modifica art. 2 Regolamento Edilizio Comunale - Deliberazione C.C. n. 39 del 25.11.2014.

Art. 2 - Formazione della Commissione Edilizia

1. *La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio, la nomina di detta Commissione è facoltativa.*
2. *La Commissione è composta da componenti eletti dalla Giunta Comunale in numero non inferiore a 4 e non superiore a 7 ed è presieduta da un componente nominato dalla Commissione stessa. Partecipa ai lavori della Commissione Edilizia, senza diritto di voto, il Responsabile del servizio che funge, altresì, da segretario verbalizzante.*
3. *I membri elettivi sono scelti dalla Giunta Comunale fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.*
4. *Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.*
5. *La Commissione resta in carica fino al rinnovo della Giunta Comunale che l'ha eletta; pertanto, al momento dell'insediamento della nuova Giunta Comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita .*
6. *I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che la Giunta Comunale non li abbia sostituiti.*
7. *I componenti della Commissione decadono:*
 - a) *per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;*
 - b) *per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.*
8. *La decadenza è dichiarata dalla Giunta Comunale.*
9. *I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.*